

CLAUSOLE CONTRATTUALI

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SISTEMA EUSIS): ACQUISTO LICENZA ORACLE ENTERPRISE EMBEDDED, INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE DATI EUSIS E MANUTENZIONE CORRETTIVA E CONSERVATIVA.

(CIG indicato nella determinazione di affidamento)

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica con riferimento al sistema Eusis, installato presso gli uffici di Opera Universitaria.

Le prestazioni oggetto d'appalto secondo quanto dettagliato nel preventivo, si configurano in:

- acquisto licenza Oracle Enterprise Embedded
- installazione e migrazione dati Eusis
- manutenzione correttiva e conservativa annuale.

Art. 2 – Durata del contratto

L'acquisto licenza Oracle Enterprise Embedded e il servizio di installazione e migrazione dati Eusis devono essere completati dall'operatore economico entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto.

Il servizio di manutenzione correttiva e conservativa è garantito per l'anno 2026, salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023 il rinnovo dello stesso per ulteriori n. 3 annualità (anno 2027-2028-2029), alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 3 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 4 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico come segue:

- con riferimento all'acquisto licenza Oracle Enterprise Embedded e all'installazione e migrazione dati Eusis, a saldo, una volta accertata la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- con riferimento al servizio di manutenzione correttiva e conservativa, a cadenza annuale.

Art. 5 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo il "Contratto di designazione a responsabile esterno del Trattamento dati", allegato sub 1) al presente Capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

In caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina dovrà essere sottoscritto prima o contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 7 – Garanzia definitiva

Per le motivazioni indicate nella determinazione di affidamento non è richiesto il versamento della garanzia definitiva.

Art. 8 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Affidatario inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 9 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

Art. 10 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione committente ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex-dipendenti dell'Amministrazione affidataria che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Affidatario si impegna, ai sensi del Codice di comportamento, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

ALL. 1 Contratto di designazione a responsabile esterno del Trattamento dati.